

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FORMAGGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) PIERFRANCESCO BARTOLOMUCCI

Seduta del 11/11/2025

### FATTO

In relazione all'anticipata estinzione di un contratto di finanziamento, rimborsabile mediante cessione *pro solvendo* di quote della retribuzione mensile, il ricorrente – insoddisfatto degli esiti dell'interlocuzione intrattenuta con l'intermediario nella fase del reclamo – adiva questo Arbitro chiedendo la restituzione della quota non maturata delle voci di costo, per il complessivo importo di € 1.231,73, calcolata secondo il criterio proporzionale; in via subordinata, domandava il rimborso *pro quota* degli oneri *up front* in applicazione del diverso importo calcolato in base alla curva degli interessi. Chiedeva, inoltre, la ripetizione delle quote eventualmente versate in seguito all'anticipata estinzione. Il tutto oltre alle spese di assistenza difensiva e a quelle di avvio del presente procedimento, nonché agli interessi al tasso legale.

Costituitosi ritualmente, l'intermediario convenuto eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del

ricorso per mancanza del preventivo reclamo, avendo la ricorrente soltanto inviato una semplice e-mail contenente una richiesta di rimborso; sempre in via preliminare chiedeva la sospensione del procedimento in quanto l'Ufficio del Giudice di Pace di Palermo, in occasione di una controversia volta ad accertare e dichiarare l'eventuale erroneità e illegittimità di una decisione ABF nei confronti di un diverso cliente, ha rimesso alla CGUE la questione relativa alla corretta interpretazione dell'art. 16 della Direttiva 2008/48, con conseguente sospensione del giudizio.

Nel merito, sottolineava la chiara indicazione della natura *up front* delle "commissioni di attivazione" e delle "provvigioni per l'intermediario del credito".

Rilevava di aver già effettuato, in sede di estinzione anticipata, il rimborso della somma di € 132,50 a titolo di commissioni di gestione; sottolineava, invece, la non rimborsabilità delle commissioni di attivazione e delle commissioni di intermediazione. In particolare, quanto alle commissioni di intermediazione, sottolineava che si trattasse di costi integralmente corrisposti all'intermediario del credito cui il cliente ha liberamente scelto di rivolgersi.

Riteneva, dunque, di essersi correttamente uniformato alle Istruzioni e alle Disposizioni di cui alle norme primarie (art.125-*sexies* t.u.b. e art. 6 DPR 180/1950) e secondarie (Istruzioni della Banca d'Italia).

Sottolineava che il principio di non ripetibilità dei costi fosse stato confermato anche dalla sentenza della Corte di Giustizia n. 555/2023, seppur resa con riferimento al credito immobiliare, come confermato dalla giurisprudenza di merito.

Chiedeva, pertanto, in via preliminare di dichiarare l'inammissibilità del ricorso ovvero la sospensione del presente procedimento; nel merito, il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

La domanda proposta dalla ricorrente è relativa all'accertamento del proprio diritto alla restituzione di quota parte degli oneri economici connessi ad un finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, in applicazione del principio di equa riduzione del costo degli stessi, sancita all'art. 125-*sexies* t.u.b.

In relazione ad essa, l'intermediario resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per carenza del preventivo reclamo. L'eccezione è infondata e non merita accoglimento.

Giova rilevare, in premessa, che le Disposizioni della Banca d'Italia che regolano il presente procedimento prevedono che "il ricorso all'ABF è preceduto da un reclamo preventivo all'intermediario", intendendosi per tale "ogni atto con cui un cliente chiaramente identificato contesta in forma scritta ... un suo comportamento anche omissivo" (cfr. Sez. Vi, par. 1).

La finalità cui tende questa previsione, oltre che prevedere una condizione di procedibilità del ricorso all'Arbitro, è quella di favorire un negoziato diretto tra le parti al fine di determinare la soluzione autonoma della controversia; pertanto, appare necessario che detto atto esponga in maniera chiara ed esaustiva le pretese del cliente nei confronti dell'intermediario, affinché questi possa prendere

posizione su esse. Dall'esame della documentazione versta in atti risulta che la ricorrente abbia presentato due richieste di ripetizione delle somme non maturate in conseguenza dell'anticipata estinzione del finanziamento *de quo*, una delle quali è pure stata riscontrata dall'intermediario; tanto basta, dunque, per ritenere integrata la richiamata condizione di procedibilità.

Lo stesso intermediario ha pure avanzato una richiesta di sospensione del procedimento in considerazione del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sulla corretta interpretazione dell'art. 16 della Direttiva 2008/48 avanzato da un giudice di merito.

Al riguardo il Collegio rileva che – al di là del fatto che non sia stata fornita la prova circa l'avvenuto radicamento del giudizio innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea – il rinvio pregiudiziale ex art 267 TFUE obbliga il giudice *a quo* che lo ha sollevato a sospendere il giudizio nell'attesa della definizione della questione interpretativa rimessa alla Corte di Giustizia, ma l'ordinamento non prevede un analogo obbligo in capo ad altro organo giurisdizionale – o stragiudiziale, come nel caso di specie – dinanzi al quale penda una analoga fattispecie.

Invero, le Disposizioni della Banca d'Italia che regolano il presente procedimento (cfr. sez. VI, par. 2) prevedono la sospensione del procedimento solo in specifiche ipotesi, tra le quali non rientra la fattispecie in oggetto; del resto, nel caso di specie non sembra sussistere neanche un'ipotesi di litispendenza in senso proprio, in quanto non vi è comunanza di parti tra i due procedimenti.

Pertanto la richiesta di sospensione non può trovare accoglimento.

Nel merito, il Collegio richiama il proprio costante orientamento, secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Per quanto riguarda, in particolare, i contratti di finanziamento sottoscritti – come quello di specie - prima del 25 luglio 2021, poi anticipatamente estinti, l'orientamento condiviso dai Collegi, successivamente alla decisione n. 263/2022 della Corte Costituzionale, ritiene applicabile l'originario art. 125-*sexies* t.u.b., come interpretato alla luce della sentenza della CGUE, 11 settembre 2019 C 383/18 (“sentenza Lexitor”), le cui statuizioni non sono state disattese dalla più recente pronuncia della CGUE, 9 febbraio 2023, C-555/21, richiamata dall'intermediario, avendo la Corte chiaramente evidenziato le “specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato” (cfr. par. 28 e 32-36).

A quest'ultimo riguardo, il Collegio ritiene di dare continuità all'orientamento espresso con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019 - richiamata anche dalla citata sentenza della Corte costituzionale, che ne ha osservato la conformità alla sentenza “Lexitor” -, secondo cui:

- *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125-sexies t.u.b. deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”. Ciò in quanto “le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)”. Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette “sia all’art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all’art.3 della Direttiva, sia all’art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riprodotto dell’art.16 par.1 della stessa Direttiva”.*
- *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.*

Detto orientamento appare comunque conforme all’assetto normativo riveniente dall’ulteriore modifica apportata dal d. l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni in legge 9 ottobre 2023, n. 136.

Con particolare riguardo all’individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che “il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento” valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.

Il Collegio – rilevata la natura *up front* delle commissioni di attivazione e delle provvigioni per l’intermediario del credito e la natura *recurring* delle commissioni di gestione e dei costi di incasso delle rate – accerta il diritto del ricorrente al rimborso, sulla base del seguente prospetto, che tiene conto dei rimborsi già effettuati di cui v’è evidenza in atti:

**Dati di riferimento del prestito**

Importo del prestito	€ 33,291.65	TAN	5.42%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	360.00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60.00%
Data di inizio del prestito	01/08/2019	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	38.71%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>									
Commissioni di attivazione				1,080.00	Upfront	38.71%	418.05	0.00	418.05
Commissioni di gestione				300.00	Recurring	60.00%	180.00	180.00	0.00
Provvigioni all'intermediario del credito				604.80	Upfront	38.71%	234.11	0.00	234.11
Costi incasso rate				223.20	Recurring	60.00%	133.92	133.92	0.00
<b>Totale</b>				<b>2,208.00</b>					<b>652.16</b>

Il Collegio dispone che sulle somme così riconosciute vadano computati gli interessi al tasso legale, a far data dal reclamo.

Con riferimento alla domanda di rimborso della commissione di anticipata estinzione, il ricorrente ne chiede la restituzione senza tuttavia contestare l'erroneità di tale addebito nel conteggio estintivo; al riguardo, il Collegio di coordinamento si è espresso affermando che "la previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B." (cfr. Coll. coord., dec. n. 5909/2020).

In assenza di specifica contestazione e tenuto conto della circostanza che il debito residuo al momento dell'estinzione anticipata fosse superiore ad € 10.000,00 deve ritenersi che la relativa commissione sia stata applicata in conformità alla disposizione di legge (cfr. Coll. coord., dec. n. 11679/2021).

Non può trovare accoglimento neppure la domanda di ripetizione dei ratei considerati insoluti relativamente al finanziamento, peraltro formulata per la prima volta nel ricorso, in assenza della prova documentale attestante l'avvenuta corresponsione degli stessi da parte dell'ente datoriale.

Alla medesima conclusione deve pervenirsi con riguardo alla richiesta di rifusione delle spese di assistenza difensiva, anche alla luce dei principi di diritto di recente affermati dal Collegio di coordinamento, il quale – nel ribadire che essa debba essere qualificata alla stregua di una domanda di risarcimento del danno emergente (in tal senso, cfr. già dec. n. 3498/2012), che può essere presentata per la prima volta nel ricorso – ha affermato che il pregiudizio patrimoniale lamentato sia comunque soggetto alla prova della sussistenza di un illecito, consistente nel "comportamento gravemente scorretto, oppure significativamente e ingiustificatamente dilatorio od ostruzionistico tenuto dall'intermediario nella gestione della controversia, che abbia reso oggettivamente necessaria la presenza di un professionista; in tale prospettiva, può assumere rilievo anche il carattere particolarmente difficile e complesso delle questioni oggetto di controversia" (cfr. dec. n. 4580/2025).

In mancanza della prova circa la sussistenza di una condotta siffatta da parte dell'odierno resistente, la domanda non può trovare accoglimento.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 652,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANDREA TINA